



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FASANO, CARDIELLO, SERAFINI e SIBILIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 2014**

Introduzione dell’insegnamento dell’educazione sanitaria nei programmi scolastici delle scuole secondarie di ogni ordine e grado

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in oggetto è finalizzato all'introduzione nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado di una nuova disciplina, l'educazione sanitaria, che, a dispetto delle declamazioni, ufficiali e non, che per anni ne hanno sottolineato l'imprescindibile importanza ed il fondamentale rilievo pedagogico, in realtà mai è stata presa in considerazione nelle fasi in cui si è proceduto alla modifica dei programmi scolastici o alla loro integrazione con nuove discipline di insegnamento.

Le motivazioni a base di un'iniziativa che, per la prima volta, si è ritenuto dovesse assurgere a rango parlamentare, proprio perché se ne sono voluti sottolineare nella maniera il più possibile adeguata la portata ed il significato, sono fin troppo ovvie ed evidenti per essere descritte nel dettaglio. Giova comunque ricordare come l'insegnamento dell'educazione sanitaria, al di là del valore squisitamente pedagogico e conoscitivo sotteso alla sua articolazione, rappresenti sicuramente uno dei migliori «investimenti» che uno Stato moderno può realizzare ai fini dell'effettiva prevenzione delle malattie e delle errate abitudini comportamentali. Sotto questo profilo, si tratta di un «investimento» destinato ad arrecare vantaggi alla comunità dal punto di vista non solo sanitario, ma anche economico, morale e sociale.

Quanto alle disposizioni di cui consta il disegno di legge in oggetto, esso prevede, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, l'introduzione nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado dell'insegnamento dell'educazione sanitaria, con lo «scopo di contribuire alla formazione nei giovani di

una cultura ispirata alla conoscenza delle patologie più diffuse e, quindi, alla possibilità di prevenire l'insorgenza di malattie, nel contesto di una imprescindibile attività di prevenzione che lo Stato, segnatamente l'istituzione scolastica, ha il dovere di rendere conoscibile e praticabile a tutti».

A fondamento dell'iniziativa, va considerata la notevole differenza che, ai fini dell'intervento educativo nello specifico settore, intercorre tra il metodo unidirezionale, attuato avvalendosi dei tradizionali mezzi di comunicazione di massa ed il cui messaggio si presta a difficoltà di comprensione e di ricezione, ed il metodo bidirezionale fondato invece su uno scambio attivo tra docente e discente, nel cui ambito il primo fornisce informazioni su argomenti specifici e, a sua volta, ne riceve dagli interlocutori, con riferimento alle esperienze, agli stili di vita ed alle abitudini di questi ultimi. In tale contesto, appare logica la maggiore efficacia del metodo bidirezionale, al quale il disegno di legge ha ritenuto di dover ispirare l'articolazione dell'impianto normativo che viene sottoposto all'attenzione dei colleghi senatori.

L'articolo 1 prevede appunto l'insegnamento della disciplina «educazione sanitaria» nei corsi scolastici, mentre l'articolo 2 definisce le finalità della legge.

L'articolo 3 assegna la competenza dell'insegnamento dell'educazione sanitaria. L'articolo 4 dispone riguardo i programmi d'insegnamento ed, infine, l'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie.

È importante, infine, dedicare un breve accenno all'ampiezza dell'ambito al quale è riconducibile l'insegnamento dell'educazione sanitaria. Se si considera che tale disciplina spazia dall'igiene orale all'individuazione

della pratica sportiva più adatta a ciascun soggetto, dall'apprendimento di basilari nozioni di pronto soccorso alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, fino all'individuazione di fattori di rischio comportamentale, quali sono l'alcool, il

fumo, la droga, la vita sedentaria e gli eccessi alimentari, ben si comprende la portata innovativa e l'oggettiva utilità che potrebbero derivare dall'auspicato inserimento dell'educazione sanitaria nel novero delle discipline scolastiche.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Insegnamento dell'educazione sanitaria  
nei corsi scolastici)*

1. La presente legge disciplina l'insegnamento dell'educazione sanitaria nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado del sistema educativo di istruzione e di formazione.

2. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, l'insegnamento dell'educazione sanitaria è parte integrante dei programmi e dell'attività didattica nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado nonché dei programmi di esame previsti dalla normativa vigente.

## Art. 2.

*(Finalità)*

1. L'insegnamento dell'educazione sanitaria si prefigge lo scopo di contribuire alla formazione di una cultura ispirata alla conoscenza delle patologie più diffuse e, quindi, alla possibilità di prevenire l'insorgenza di malattie, nel contesto di una imprescindibile attività di prevenzione che lo Stato, ed in particolare l'istituzione scolastica, ha il dovere di rendere conoscibile e praticabile a tutti.

## Art. 3.

*(Abilitazione  
all'insegnamento dell'educazione sanitaria)*

1. L'insegnamento dell'educazione sanitaria è inserito all'interno dei seguenti corsi:

- a) nella scuola secondaria di primo grado all'interno dei corsi di scienze;
- b) nella scuola secondaria di secondo grado all'interno dei corsi di scienze motorie.

2. Le direzioni scolastiche regionali, in collaborazione con gli assessorati competenti per l'istruzione e per la salute delle singole regioni, individuano tra il personale docente le figure più idonee all'insegnamento dell'educazione sanitaria, redigendo apposito albo regionale degli insegnanti di educazione sanitaria.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro della salute, definisce le modalità per la realizzazione di appositi corsi di qualificazione professionale, se ritenuti necessari, per i docenti risultati idonei all'insegnamento dell'educazione sanitaria di cui al comma 2. I corsi di qualificazione hanno la durata massima di sei mesi e si svolgono nelle università presso cui sono attivati i corsi di laurea in Professioni sanitarie; i relativi programmi sono adeguati al livello dell'insegnamento da prestare e definiti tenendo conto dei programmi di insegnamento di cui all'articolo 4.

## Art. 4.

*(Programmi di insegnamento)*

1. I programmi, le modalità e i tempi dell'insegnamento della materia di cui all'arti-

colo 1, comma 2, sono definiti dalle singole istituzioni scolastiche, garantendo che:

a) l'insegnamento dell'educazione sanitaria sia articolato su un orario di almeno venti ore per ogni quadrimestre;

b) l'insegnamento dell'educazione sanitaria sia a cura di personale docente adeguatamente formato ai sensi dell'articolo 3;

c) i programmi di insegnamento prevedano ampie integrazioni con l'educazione ad una corretta alimentazione e con temi specifici di interesse pubblico quali il primo soccorso a tutela della morte improvvisa per arresto cardiaco, la salvaguardia dall'abitudine al fumo di tabacco, l'educazione all'affettività, alla sessualità e alle relazioni, la prevenzione primaria dell'uso e abuso di sostanze stupefacenti e la prevenzione dei rischi legati all'uso delle sostanze psicotrope;

d) siano individuate e sviluppate nuove metodologie di insegnamento tese a realizzare una partecipazione attiva e un coinvolgimento pieno degli alunni e dei docenti stessi, in particolare con strategie che possano coinvolgere anche i genitori degli alunni.

#### Art. 5.

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Ogni istituzione scolastica di cui all'articolo 1, nell'ambito dell'autonomia e delle risorse di cui dispone, provvede all'organizzazione dell'insegnamento dell'educazione sanitaria secondo le disposizioni di cui alla presente legge.



